



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giorgio SANTACROCE	- Primo Presidente	
Dott. Massimo ODDO	- Presidente di sezione	
Dott. Giovanni AMOROSO	- Presidente di sezione	R.G. 19553/15
Dott. Vincenzo DI CERBO	- Consigliere	Cron. 21827
Dott. Giuseppe NAPOLETANO	- Consigliere	Rep.
Dott. Adelaide AMENDOLA	- Consigliere	Ud. 20.10.2015
Dott. Giacomo TRAVAGLINO	- Consigliere	CI.
Dott. Stefano PETITTI	- Consigliere Rel.	
Dott. Alberto GIUSTI	- Consigliere	

ha pronunciato la seguente

disciplinare avvocati
sospensiva

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SM, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Barone e Pasqualino Federici (poi rinuncianti al mandato) per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Paolo Emilio n. 7;

- *ricorrente* -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI X ;
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- *intimati* -

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 67 del 2015, depositata in data 28 aprile 2015 e notificata il 21 maggio 2015.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, confermate in camera di consiglio dall'Avvocato Generale Dott. Umberto Apice, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, rigetti l'istanza, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

RITENUTO



che l'Avvocato **MS** , a seguito di procedimento disciplinare scaturito dalla comunicazione dell'adozione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva ritenuto responsabile dal COA di **X** della violazione degli artt. 5, 6 e 41 cod. deon., per essersi fatto consegnare tre assegni da 6.000,00 euro ciascuno al fine di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire con l'Agenzia delle entrate potenziali procedimenti tributari in relazione ad una transazione effettuata da coeredi, e per avere trattenuto gli importi benché successivamente richiesto della restituzione;

che il COA applicava la sanzione della radiazione;

che l'Avvocato **S** proponeva ricorso al CNF articolando censure su vari aspetti del procedimento sanzionatorio;

che il CNF, con sentenza n. 67/15, rigettava il ricorso;

che il CNF riteneva che correttamente il procedimento non fosse stato sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., per pregiudizialità penale, in considerazione del fatto che il procedimento penale nel quale era stata adottata l'ordinanza cautelare, si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, ed operando la sospensione necessaria solo dal momento della esistenza di un processo penale; che nessuna violazione procedimentale si fosse verificata nella predisposizione del capo di incolpazione e nelle comunicazioni, del tutto idonee a consentire al ricorrente l'esercizio del diritto di difesa; che nessuna disposizione imponesse lo svolgimento di istruttoria nel contraddittorio con l'incolpato; che le risultanze istruttorie dimostrassero con certezza la sussistenza delle incolpazioni, in tutti i profili di violazione dei doveri deontologici contestati;

che per la cassazione di questa sentenza l'Avvocato **MS**

ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo, rubricato violazione degli artt. 6 e 41 del previgente codice deontologico e vizio di motivazione, contestando i seguenti punti della decisione impugnata: mancata rilevazione della violazione del diritto di difesa, sub specie concessione di termini del tutto inadeguati all'apprestamento della difesa, in considerazione anche al proprio stato di detenzione domiciliare; mancata



sospensione del procedimento disciplinare stante la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti; violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per avere il COA effettuato attività istruttoria nella fase sommaria prima dell'apertura del procedimento disciplinare e senza che del contenuto delle acquisizioni istruttorie egli fosse stato messo a conoscenza; inadeguatezza della prova in ordine alla sussistenza dell'illecito contestato;

che sulla base di tali motivi il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

viste le conclusioni della Procura generale presso questa Corte.

CONSIDERATO

che il ricorso non appare manifestamente infondato, avuto riguardo alla lamentata mancata sospensione del procedimento disciplinare nella pendenza del procedimento penale;

che, invero, «in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza» (Cass., S.U., n. 11409 del 2014; Cass., S.U., n. 16169 del 2011);

che lo stesso CNF ha dato atto che nei confronti del ricorrente è stata disposta la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, in tal modo dovendosi ritenere integrata la contestazione dei fatti nel procedimento penale;

che il *periculum in mora*, contrariamente a quanto ipotizzato nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, è insito nella natura della sanzione applicata (radiazione);



che, dunque, l'istanza di sospensione della esecutività della sanzione va accolta.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, *accoglie* l'istanza e *dispone* la sospensione della sanzione disciplinare di cui alla impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, in data 20 ottobre 2015.

Il Presidente

Paola Francesca Campoli

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 27/10/15
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI